



Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano”

Istruzione del primo ciclo nei comuni di
ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI
Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/921003
ceic8be00b@istruzione.it ♦ ceic8be00b@pec.istruzione.it ♦ <http://www.icaltocasertano.it>
Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

ALBO

SITO WEB

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

PREMESSA

Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;
- art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”;
- art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni”.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe, dei Consigli di interclasse, dei Dipartimenti, dei Gruppi di Lavoro e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività svolte dall'Istituto Comprensivo “Alto Casertano” di Roccamonfina (CE).

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all’Art.1, per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti l’organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di piattaforme informatiche

Art.3

(Requisiti tecnici minimi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di tecnologie telematiche idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google.

4. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica.

Art. 4

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica)

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di un’ampia discussione collegiale in presenza.

2. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto.

3. L’adunanza telematica può essere utilizzata anche in situazioni emergenziali, ove non sia possibile o consigliabile la riunione in presenza.

Art. 5

(Convocazione)

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, moduli di Google di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto.)

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica e/o di sistemi informatici di condivisione di file.

Art. 6

(Svolgimento delle sedute)

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

3. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria prevista dalla normativa in vigore. La sussistenza della validità della seduta è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti tramite appello nominale o per mezzo della funzione *chat* della piattaforma ove apporre la firma per registrare la presenze alla riunione

5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

6. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti.

7. I partecipanti, durante il collegamento, dovranno assicurarsi di avere la videocamera accesa e il microfono spento per l'intera durata della riunione.

8. La chat dovrà essere utilizzata esclusivamente per comunicare la propria presenza e, successivamente, per procedere alle votazioni richieste e per poter chiedere la parola.

9. Tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza che potrà essere garantito attraverso l'utilizzo di cuffiette auricolari e che, onde evitare che persone esterne possano venire a conoscenza di contenuti riservati, è assolutamente vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione.

Art. 7

(Verbale di seduta)

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;

- c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.

2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli Atti in formato digitale e cartaceo; per l'opportuna prova di veridicità delle operazioni di discussione e voto le sedute possono essere registrate, previo il consenso dei partecipanti in apertura di seduta.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione e non modifica, ma integra eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all'articolo 1.
2. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata sul sito web dell'Istituto e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA N. 16 DEL 22.10.2020